

si magistrato inquirente per esibire una attestazione del gestore della pensione "De Campo" relativa al soggiorno del marito in detta pensione da 1° al 3 gennaio 1947 (v.f. 169 Vol.2°) ed un telegramma a lei indirizzato, a firma Maria Masiero, che precisava che il Marcianti aveva pernottato il 3 gennaio 1947 all'Albergo Cappello di Piove di Sacco (v. f. 170 vol.2°).

Il testimone Genova Guido dichiarò (v.f. 263 Vol.2°) che effettivamente il 4 gennaio 1947 accompagnò il Marcianti Pellegrino all'agenzia della CIT di Padova-Piazza Cavour-presso cui questi acquistò due biglietti ferroviari per Sciacca, uno per sé ed uno per il figliastro; che il Marcianti partì il 4 stesso, che cadeva di sabato, mentre il figliastro partì il martedì o mercoledì successivo.

Bongiovi Calogero, figliastro del Marcianti, studente in medicina a Padova e fidanzato con Maso Giuseppina, residente in Piove di Sacco, dichiarò d'essersi incontrato col Marcianti a Padova il giorno successivo a quello dello arrivo di questi, e precisamente il 2 gennaio 1947 nella pensione di via San Fermo, ove il Marcianti stesso aveva preso alloggio; che nel pomeriggio del 3 gennaio aveva condotto il Marcianti a Piove di Sacco per far visita alla famiglia della fidanzata e che il Marcianti trascorse la notte dal 3 al 4 gennaio nell'albergo Cappello di Piove di Sacco; che il giorno 4, il Marcianti lasciò Piove di Sacco per Padova, ove, accompagnato da Guido Genova, amico del Bongiovi, acquistò un biglietto ferroviario di terza classe per Sciacca anche per il Bongiovi stesso, che, trattenuto dalla fidanzata, rinviò di qualche giorno la partenza, di guisa che il 4 gennaio 1947 il Marcianti partì solo alla volta di Sciacca. (v.

f.270 Vol.2°).

Masiero Maria, madre della fidanzata del Bongiovi, e le figlie Maso Antonietta e Maso Giuseppina fornirono dichiarazioni asseveratrici della permanenza in Pieve di Sacco del Marciante; (v. ff. 272, 273 e 274 Vol. 2°)

Vittori Paolo, impiegato presso l'agenzia CIT di Padova, esibì al Giudice Istruttore di quel Tribunale, richiesto per rogatoria, il registro ove sono annotati i biglietti ferroviari venduti. Dalle registrazioni effettuate risultava che il 4 gennaio 1947 erano stati venduti i biglietti n° 1047 e n° 2380 per Palermo, l'uno di terza classe e l'altro a riduzione del 70%, come poté desumersi dal rispettivo prezzo, in quanto nel registro esaminato non vi erano annotazioni né dei nominativi dei viaggiatori né della classe. Il Vittori faceva presente che non era però da escludere che nello stesso giorno fossero stati venduti altri biglietti, che dovevano essere segnati in altro registro che non gli riuscì di rintracciare, come dichiarò, e che desumeva ciò dalla cifra complessiva degli incassi ammontanti nella giornata a L. 53.000, mentre il totale dell'incasso risultante dal registro esibito era di L. 39.674. (v. f. 277 Vol. 2°)

Da Carro Antonino (v. f. 271 Vol. 2°), titolare della pensione omonima, esibiva al Giudice Istruttore di Padova il registro dei viaggiatori del suo Albergo, e alla giudiziale ispezione, risultava: " che il nominato Marciante Pellegrino di Salvatore e di Trincali Maria Antonia, nata a Caltabellotta il 26 gennaio 1916, di nazionalità Italiana, agricoltore, proveniente da Caltabellotta, ivi domiciliato, con carta d'identità rilasciata dal Comune di Caltabellotta in data 4/II/42 n° 7685242, aveva preso alloggio nell'albergo la notte del 1° gennaio 1947 ed aveva lasciato lo

albergo il mattino del 3 gennaio 1947. L'ufficio aveva dato atto d'avere riscontrato, dall'esame del registro esibito a f.25, regolarmente timbrato dalla Questura di Padova l'esattezza delle notizie fornite."



Il Direttore dell'albergo Cappello di Piove di Sacco, De Stefani Ivan (v.F.269 Vol.2°) esibiva al Giudice Istruttore di Padova il registro dei viaggiatori dell'albergo da lui diretto. Alla giudiziale ispezione di esso risultava: "al n°441 progressivo dell'elenco delle persone che presero alloggio nel detto albergo, che il nominato Marcian= te Pellegrino di Salvatore e di Trincali Maria Antonietta, nato a Galtabellotta il 26/II/1916, agricoltore, domicilia= to a Galtabellotta ha dormito nell'albergo Cappello la notte dal 3 al 4 gennaio 1947. Egli era provvisto della carta d'identità rilasciata dall'ufficio di Galtabellotta in data 4/II/42 e portante il n° 7685242. Si dà atto che dall'esame del registro da parte dell'ufficio risultano corrispondenti i dati riferiti."

Il teste affermò d'avere trasmesso, a suo tempo, ai carabinieri di Piove di Sacco la schedina relativa.

Il proprietario dell'albergo "Elena", sito nei pressi della stazione centrale di Palermo, esibiva al consigliere delegato il registro dei viaggiatori dell'albergo stesso, e, alla giudiziale ispezione di esso, risultava: "a pagina 22 e retro al rigo 22°, si legge la seguente annotazione:

n°8- Marcian= te Pellegrino di Salvatore e di Maria Antonia Trincali, nato a Galtabellotta (Enna) il 26/I/1916, professione: agricoltore, domicilio: Galtabellotta, provenienza: Galtabellotta, documento d'identificazione: carta d'identità: Sindaco di Galtabellotta, 4/II/1942 n°7685242, data di arrivo: 6.I.1947, data di partenza: 7/I/1947, località

ove è diretto: Caltabellotta." (v.f. 210 Vol. 2°).

Nel detto registro era ordinato il sequestro, su richiesta di quest'ufficio.

Miraglia Eloisa, sorella dell'ucciso, (v.f. 293 Vol. 2°) si presentava spontaneamente al magistrato inquirente per riferire che l'avv. Samaritano Giuseppe, avrebbe visto il Marcianite in Sciacca nei giorni 1 e 2 gennaio 1947, mentre la altra sorella dell'ucciso, Miraglia Brigida (v.f. 298 e segg. Vol. 2°) ripeteva lamedesima circostanza riferita dalla sorella Eloisa ed aggiungeva che il Marcianite nel pomeriggio del giorno 7/1/47 sarebbe stato visto in Sciacca alla festa nuziale di Segreto Anna e Mario Bianco.

Il maggiore dei carabinieri Pisano Paolo, già comandante del gruppo dei carabinieri di Agrigento (v.f. 327 Vol. 2°) dichiarava d'avere appreso dall'avv. Samaritano Giuseppe che questi avrebbe visto in Sciacca, il 1 o il 2 di gennaio 1947, il Marcianite.

Ma l'avv. Giuseppe Samaritano, direttore della federazione delle cooperative della provincia di Agrigento, escluse recisamente d'avere incontrato il Marcianite in Sciacca il 1° o il 2 di gennaio. Affermò d'averlo, invece, incontrato il 28 o il 29 dicembre 1946, e chiarì, in confronto con il maggiore Pisano, che, se ebbe a dirgli, come non ricordava, d'avere visto il Marcianite il 1° o il 2 gennaio, disse, allora, cosa errata.

(v.ff. 300, 344 e 345 Vol. 2°)

I coniugi Segreto Anna e Mario Bianco, nonché gli altri testimoni Friscia Accursio, Li Bassi Calogero, Merla Francesca e Segreto Giacomo affermarono che il Marcianite non intervenne affatto alla festa per le nozze Segreto-Bianco. (v.ff. da 305 a 312 Vol. 2°)

Gli altri imputati, Di Stefano, Sabella, Segreto, Vella e Craparo confermarono le stragiudiziali proteste d'innocenza (v. rispettivi interrogatori al fascicolo interrogatori), ed innocenti dichiararono d'essere il Rossi, che confermò, peraltro, le sue precedenti dichiarazioni stragiudiziali e giudiziali, nonché il Pasciuta, che furono entrambi interrogati con mandato di comparizione, giusta richiesta di quest'ufficio, che ritenne doversi applicare nei riguardi di essi e dell'Oliva il disposto dell'art. 252 c.p.p. Nei confronti dell'Oliva, sconosciuto al suo domicilio, si procede ai sensi dell'art. 173 c.p.p..



Il Di Stefano negò d'essersi mai interessato di raccogliere le firme dei mezzadri del feudo Grattavoli in calce ad una istanza intesa a far soprassedere all'assegnazione di quel feudo alla cooperativa richiedente; d'aver mai rivolto o fatto rivolgere minacce al Miraglia e d'averne formulate nei riguardi di Lo Jacono PAOLO conferendo, in Sambuca, con uno dei fratelli di questi, precisamente con il Lo Jacomo Vincenzo.

Nino Martinez, confermando le stragiudiziali dichiarazioni (v. f. 217 Vol. 2°) ripeteva ch'era vero ch'egli avesse pregato, alla presenza del Di Stefano, il Fiorini, perchè questi, intercedendo presso il Miraglia, ottenesse il ritiro dell'istanza d'assegnazione del feudo Grattavoli.

Mentre il comunista Fiorini (v. f. 325 Vol. 2°) ripeteva, ancora una volta, che il Di Stefano non l'aveva mai incaricato di fare comunicazioni o minacce di sorta al Miraglia il Lo Jacomo Vincenzo confermava la sua stragiudiziale dichiarazione in merito alla parole minacciose verso il proprio fratello Paolo a lui rivolte dal Di Stefano, e sosteneva il suo assunto in giudiziale confronto con il

Di Stefano stesso, il quale insisteva nell'affermare di non conoscere il Lo Jacono Vincenzo. (v. ff. II8 e I26 esseg. Vol. 2°).

Anche gli altri fratelli del Lo Jacono Vincenzo, e cioè, Paolo, Giuseppe e Francesco sostennero il loro stragiudiziale assunto relativamente all'interessamento spiegato presso di loro dal Di Stefano, perché non fosse assegnato il feudo Grattavoli, interessamento manifestato, come dissero, con cortesia di modi, mentre sostennero le loro dichiarazioni in giudiziali confronti con il Di Stefano che continuò ad insistere nel suo diniego. (v. ff. II9 e segg. I28 e segg. I59 e I60 Vol. 2°).

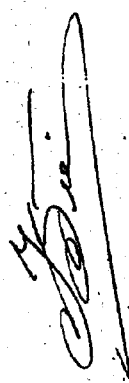


Il Lo Jacono Paolo, dichiarò, altresì di non ricordare se fosse stato il fratello Vincenzo o Francesco a riferirgli dell'intimazione del Di Stefano, il quale aveva sostenuto d'aver onferito, e su altri argomenti, nelle circostanze esposte dal Lo Jacono Vincenzo, non con questi, ma con il fratello Francesco che ammise esser vere le affermazioni del Di Stefano che lo riguardavano.

Il Segreto addusse, peraltro, che tra lui ed il Marciante non correano buoni rapporti per la pendenza di questioni d'interesse.

Il testimone Alaimo Giuseppe, brigadiere dei carabinieri, dichiarò, in merito, che aveva trovato esperito, per debito del suo ufficio, un tentativo di conciliazione della vertenza tra il Marciante ed il Segreto, ognuno dei quali assumeva di essere creditore dell'altro, (v. foglio I72 Vol. 2°), ed il testimone Li Bassi Giovanni (v. f. I83 Vol. 2°) attestò l'esistenza della controversia stessa alla quale egli era interessato per avere concesso un mutuo

ipotecario alla moglie del Marciano e per avere esatto, in seguito a procura della sua debitrice, dal Segreto, che era a sua volta debitore del Marciano ed al quale aveva notificato la procura, quanto dal Segreto dovuto al Marciano. Costoro, poi, pretendevano pagasse nuovamente nelle loro mani il suo debito, assumendo che male aveva fatto a pagare al Li Bassi.

 Il Vella addusse, a conferma della protesta d'innocenza, un alibi, secondo il quale, dalla fine del novembre e per la prima metà del dicembre 1946, egli non avrebbe soggiornato in Ribera, ove, nei primi di dicembre o il 3 dicembre 1946 si sarebbe svolto nella sua casa il convegno dei mandanti dello omicidio Miraglia con la partecipazione del Marciano, ma piuttosto a Palermo, a Catania, e, quindi, di nuovo a Palermo. L'alibi, del quale il Vella non fece che un cenno generico alla Polizia perchè avrebbe temuto "eventuali insidie" (v. f. 35 e retro fascicolo interrogatori) e che specificò in tutti i suoi particolari al magistrato inquirente, risultò asseverato attraverso le deposizioni dei testimoni addotti Lupo Gaetano (v. f. 207 vol. 2°), Sideli Pietro (v. f. 208 vol. 2°), Vella Beatrice (v. f. 246 Vol. 2°), Barone Enrico Grimaldi di Serravalle (v. ff. 248 e segg. Vol. 2°), Generale Antonino Grimaldi (v. f. 251 vol. 2°), avv. Pietro Carciotto (v. 252 Vol. 2°), Grand'Uff. Romero Giovanni (v. f. 254 Vol. 2°), Baronessa Anna Grimaldi (v. f. 256 Vol. 2°), notaro Antonio Pitella (v. f. 257 vol. 2°) e attraverso le annotazioni apposte sul registro dei passeggeri della pensione Svizzera di Palermo esibito al consigliere delegato dallo impiegato della detta pensione sig. Baric Giuseppe. Alla giudiziale ispezione del registro risultò: "n° 801 del foglio 6 retro, si legge: Vella Gaetano fu Giovanni e fu Parlapiano

Beatrice, luogo di nascita: Agrigento, data di nascita: 1/3/1877, nazionalità: Italiana, professione: medico, domicilio: Ribera, provenienza: Ribera, documento d'identificazione: porto armi Prefetto Agrigento, 24/3/1939-514679, data di arrivo: 28/II/946, località ove è diretto: Catania; al n°857, a foglio 7 e retro, si legge: Vella Gaetano fu Giovanni e fu Parlapiano Beatrice, nato ad Agrigento l'1/3/1877, naz: Italiana, prof: medico, domicilio: Ribera, provenienza: Catania, doc. identif: porto armi Prefetto Agrigento 24/3/39-514670, data d'arrivo: 12/12/1946, data di partenza: 14/12/46, località ov'è diretto: Ribera." (v. f. 209 Vol.2°).

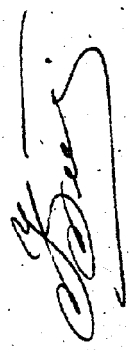
Del registro fu ordinato il sequestro su richiesta di questo ufficio.



La testimone Augusto Maria dichiarò al magistrato inquirente che le dichiarazioni verbalizzate dalla Polizia, come da lei fatte, e secondo le quali la testimone avrebbe visto il Curreri, transitare innanzi l'uscio di casa sua, immediatamente dopo l'esplosione dei colpi contro il Miraglia, essa non ebbe mai a renderle; che il loro contenuto non era rispondente al vero; ch'era stata costretta alla sottoscrizione dai funzionari verbalizzanti, e che essa appose il segno di croce in luogo della firma, concependo, sin dal momento dell'allegato costringimento, la riserva mentale d'invocare quella circostanza a mò di prova della veridicità della giudiziale trattazione che si sarebbe ripromessa di fare, come fece, sin dal momento in cui decise di apporre il segno di croce. E' risultato che l'Augusto Maria sa firmare speditamente. (v. ff. II6 e segg. Vol.2°).

Il Catanzaro Calogero (v. f. 135 Vol.2°) confermò le sue stragiudiziali dichiarazioni e precisò che non riferì, se non

dopo qualche mese, quanto aveva appreso dal padre della Augusto Maria, Augusto Liborio, perchè questi glielo aveva riferito in stato d'ubbriachezza. L'Augusto Liborio (v. ff. 136, 137 Vol. 2°) negò, anche in giudiziale confronto con il Catanzaro Calogero d'aver narrato quanto da questi riferito, mentre allegò d'aver subito costringimento da parte dei verbalizzanti, per libersarsi del quale sottoscrisse le stragiudiziali dichiarazioni.



L'Augusto Maria, poi, in giudiziale confronto con il Catanzaro Calogero, (v. f. 138 Vol. 2°) - v. anche dichiarazione di Marino Accursi a f. 142 Vol. 2° - contestò al Catanzaro che essendosi essa recata il giorno successivo al suo stragiudiziale esame a trovare il Catanzaro stesso fin nella campagna ove lavorava, questi avrebbe detto "che non poteva più ritrattare le sue dichiarazioni perchè sarebbe andato in galera".

Il dott. Tulone Vincenzo, esponente del locale partito comunista, (v. f. 141 Vol. 2°) che aveva ricevuto la confidenza del Catanzaro in ordine alle notizie apprese dall'Augusto Liborio, dichiarò che avendo chiamato a casa sua l'Augusto Maria ed il padre per interrogarli in merito, quest'ultimi negarono i fatti a lui riferiti dal Catanzaro, il quale, da parte sua, insistette nel suo assunto.

Rosa Salvatore (v. ff. 122 e segg. 130 e segg. 134, 163 Vol. 2°) confermò le sue stragiudiziali dichiarazioni in ordine al riconoscimento di Craparo e Curreri, subito dopo l'attentato subito, e sostenne il riconoscimento anche in giudiziali confronti con i due imputati.

Confermarono, del pari, le stragiudiziali dichiarazioni le altre parti offese del tentativo d'omicidio, Perrone (v. ff. 132, 133, 161 Vol. 2°) e Venezia (v. ff. 157, 158 Vol. 2°). 40

alibi addotto dal Craparo falliva, attese le dichiarazioni dei testimoni che furono difformi dalle relative posizioni, come allegate (v. ff. 176 e segg. 2° Vol.), mentre i testimoni indicati dal Curreri, e che avrebbero assistito alla consumazione del delitto, dichiararono che, in sostanza, nulla videro. (v. f. 173 e segg. Vol. 2°).

I verbalizzanti confermavano il rapporto della Questura di Agrigento e gli allegati.

Essi assumevano concordemente di non avere usato violenze agli imputati e di non avere incusso timore ai testimoni.

Il Commissario di P.S. Tanti Cataldo affermava: "alle dichiarazioni rese da Augusto Maria io non fui presente, ma sottoscrissi successivamente il verbale (sc. d'esame dell'Augusto) avendo partecipato a tutte le altre operazioni" (v. f. 187 Vol. 2°)

Gli altri testimoni, che avevano reso stragiudiziali dichiarazioni, e le parti offese, confermarono, tranne varianti di secondario rilievo, quanto precedentemente dichiarato.

L'on. Montalbano (v. f. 323 Vol. 2°) faceva presente, nel suo secondo esame, che nel corso di un'inchiesta svolta da una commissione del P.C.I. e della quale egli fece parte, aveva raccolto la diceria, appresa da Camacappa Felice e da altri di cui non seppe fare il nome, secondo la quale il comunista Fiorini sarebbe stato intermediario tra il Miraglia e coloro che avevano deliberato di sopprimerlo e che vi sarebbero state "trattative", il cui svolgimento avrebbe avuto luogo nei giorni immediatamente precedenti all'omicidio e forse anche lo stesso giorno del delitto.

Il Fiorini (v. f. 325 Vol. 2°) esclude recisamente d'essere

stato intermediario tra il Miraglia e coloro che avevano deliberato di ucciderlo, mentre il Caracappa, dopo avere precisato che i suoi sospetti a carico del Curreri sorsero non soltanto per i motivi in precedenza esposti, ma perchè sapeva che quest'ultimo era amico del Di Stefano e che aveva attentato alla vita degli attivisti del partito comunista Rosa, Perrone e Venezia, e dichiarò di non ricordare di avere fatto il nome del Fiorini quando riferì al Montalbano la diceria di cui s'è detto innanzi. Sostenne, infine, anche in confronto con l'on. Montalbano, quanto aveva dichiarato e precisò che, invece, l'intermediario, secondo la diceria, sarebbe stato il comunista Venezia Nicolò.

L'ufficio procedette, intanto, al fermo di polizia di questi e del Caracappa, il quale era stato restituito in libertà dopo un breve arresto provvisorio, disposto, per reticenza, dal consigliere delegato.

Il Venezia affermò, di conoscere, sì, la diceria che lo riguardava e ch'era corsa in Sciacca sulla bocca di tutti, ma che essa sarebbe stata destituita di ogni fondamento.

I due fermati, espletate le indagini, erano rimessi in libertà, non essendo emersi concreti elementi a loro carico. La nominata Poio Caterina, moglie del comunista Gulino Domenico, la quale, secondo informazioni del Caracappa Felice e della Miraglia Eloisa (v. f. 262 Vol. 2°) avrebbe visto in Sciacca, il 1° gennaio 1947, il Marciante, esclude categoricamente che ciò fosse stato vero.

Il consigliere delegato all'istruzione rimetteva, quindi, gli atti a quest'ufficio per le requisitorie.

D I R I T T O



Alle due fasi delle indagini di Polizia, che furono condotte senza alcun rapporto d'interdipendenza e da organi diversi: dall'Ispettorato Generale di P.S. per la Sicilia, quelle che ebbero inizio immediatamente dopo la consumazione del delitto e che si conclusero con la denuncia di Rossi, Di Stefano e Curreri; dalla Questura di Agrigento, le altre, che furono intraprese, dopo la escarcerazione dei primi denunziati disposta a mente dell'art. 269 c.p.p. dalla Sezione Istruttoria di questa Corte, e che condussero alla denuncia d'un gruppo di esecutori materiali, il Curreri, il Marciante e l'Oliiva, e d'un gruppo di mandanti, Rossi, Pasciuta, Vella, Segreto, Sabella e Di Stefano, nonché alla denuncia del Curreri e del Craparo, quali esecutori del tentativo d'omicidio nelle persone del Rosa, del Parrone e del Venezia, corrispose un'unica, complessa giudiziale istruzione, le cui risultanze chiarirono quale dovesse essere ritenuta la posizione di ognuno degli'imputati nei confronti dei rispettivi addebiti, alla stregua di elementi ineccepibili e sotto il profilo della loro oggettiva valutazione e sotto l'altro delle considerazioni che dall'esame di essi s'è indotti a formulare.

La trattazione critica delle risultanze processuali impone di distinguere fase da fase pur senza scindere o frazionare la giudiziale unitarietà nella quale furono ricondotte e composte, onde analizzare i fatti denunziati e gli elementi acquisiti alla stregua della linea conduttrice seguita in una fase e nell'altra, atteso che le due fasi d'indagini di polizia si diversificarono, sostanzialmente, fra loro e per il contenuto e per i

mezzi d'investigazione mossi in opera e per i risultati cui pervennero.

Sta ad esse, a mò di comune denominatore, la giudiziale istruzione.

Le indagini di polizia svolte dall'Ispettorato di P.S. per la Sicilia trascorsero impulso:

a) da un sospetto, quello, cioè, manifestato dal Caracappa nei confronti del Curreri ed esteso a Di Stefano ed a Rossi;

b) da una presunzione, quella, cioè, che il mandante dello omicidio avrebbe dovuto essere ricercato tra i proprietari terrieri.



E l'azione investigatrice si rivolse a trovar nessi tra quel sospetto e quella presunzione, a ricercare elementi concreti che avessero resa specifica la causale generica e più particolari e personali e diretti i motivi che avrebbero mosso a delinquere coloro che erano stati sospettati dal Caracappa e dal suo gruppo, ad accertare, una volta determinata la causale, le prove o gli indizi ascrivibili a Curreri, a Di Stefano ed a Rossi, onde dar corpo al principio animatore e psicologico del crimine quale era stato delineato, e tradurre in concretezza processuale e reale la supposizione e la congettura avanzate.

L'esame dei risultati ottenuti in questa prima fase di indagini chiarirà come sieno falliti, ad un ad uno, gli sforzi tendenti ad acquisire concreti elementi suffragatori della responsabilità dei prevenuti.

Deve, preliminarmente, osservarsi che il sospetto, come formulato in un primo tempo dal Caracappa nei riguardi del Curreri e come, del resto, mantenuto, in reiterati giudiziari esami, fino all'ultima formulazione effettuata

dopo l'arresto provvisorio del Caracappa stesso, per reticenza, è qualificabile più che come inconsistente o infondato o sproporzionato, addirittura come grottesco. Si ricorderà, che egli, richiestone dal magistrato, e per la prima volta, perchè la Polizia non curò, come avrebbe dovuto, di sentirlo specificamente in merito, disse di avere sospettato del Curreri perchè gli sovvenne, subito dopo il delitto, che tre giorni prima dell'uccisione del Miraglia, l'imputato s'era trovato a ripararsi dalla pioggia nei pressi dei locali del P.C.I. di Sciacca ed egli l'aveva invitato ad entrare nei detti locali per ripararsi meglio.



Evidentemente, si dovette ritenere che il Caracappa, atteso che appare essere un uomo di media intelligenza, avesse voluto tacere dei veri motivi di sospetto sul conto del Curreri, e lo si è provvisoriamente arrestato, appunto per queste considerazioni, e lo si è interrogato successivamente, e, dopo aver reiterato le esortazioni a dire il vero, egli ha insistito sul primo motivo di sospetto, pur aggiungendone altri- rapporti di amicizia del Curreri col Di Stefano, essere stato il Curreri uno degli attentatori alla vita di tre comunisti- cosa, quest'ultima, che è molto dubitabile ch'egli avesse saputo quando formulò il sospetto, in quanto i tre comunisti attentati nulla, come confermarono, avevano detto ad alcuno in ordine alla responsabilità del Curreri nel delitto a loro danno, del quale, peraltro, erano stati imputati, su loro indicazione, altre persone, mentre, la denuncia che fecero contro il Curreri fu successiva alla uccisione del Miraglia- ma i motivi aggiunti, com'è facile desumere, costituirono per il Caracappa il mezzo onde togliersi d'impiccio, ed egli continuò, comunque, ad insistere sul

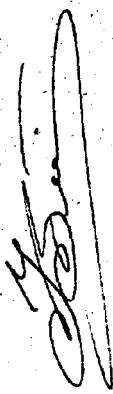
primo motivo, il primo che deve desumersi che, in realtà, il Caracappa, se non è in mala fede, e su questo concetto si tornerà appresso, sospetto del Curreri per il primo motivo denunciato. E ciò è proprio grottesco. Mentre non è lodevole che la Polizia, basandosi su siffatto sospetto, anzi, ancor meno su un sospetto assolutamente immotivato o, al più, genericamente annunciato abbia tramutato in arresto il fermo del Curreri—ogni altro elemento a suo carico, come si dimostrerà, non poteva, ragionevolmente, far ritenere sussistenti o quanto meno seri i motivi del sospetto stesso— e lo abbia denunciato quale esecutore d'un omicidio premeditato. E la Polizia, peraltro, accorsa prontamente in casa del Curreri dopo il delitto e dopo che il Caracappa aveva manifestato il suo sospetto, aveva trovato, giusta le testimonianze dei militari dell'Arma, che eseguirono la perquisizione domiciliare—in esito alla quale rinvennero 25 proietti cal.9— e il fermo dell'imputato, che costui mostrava d'essere stato svegliato dal sonno per il loro sopravvenire, che il suo letto era caldo come per lunga permanenza, attesa la fredda temperatura della notte d'inverno ed il difetto di riscaldamento artificiale dell'ambiente. Ed il suo alibi, relativamente al modo come aveva trascorso la serata, era rimasto verificato, ed il suo contegno come descritto e quello del fratello e della madre, era apparso essere improntato a tranquillità e distensione.

I rapporti, poi, intercorrenti tra il Di Stefano ed il Curreri non risultarono per nulla così intimi ed assidui — mentre le relazioni tra il Curreri ed il Rossi nient'affatto frequenti— da far ritenere fondato l'altro sospetto, avanzato per tutti da Caracappa Felice, secondo cui, necessa-

riamente, se Di Stefano aveva armato, per mandato di Rossi o per compiacergli, la mano di uno scherano, questi, altri non poteva essere se non il Curreri.

E su quali elementi di fatto si dovrebbe ritenere l'intimità tra Di Stefano e Curreri, la fiducia riposta in questi dal primo?

Sui seguenti: E' rimasto provato che il Curreri conosceva il Di Stefano; che il Di Stefano, una volta, aveva fatto trovare occupazione al Curreri, quale guardiano di un mulino, posto abbandonato dopo un giorno di servizio dal Curreri perchè non di sub gradimento; che il Curreri si recava qualche volta in casa Rossi e richiedeva del Di Stefano.



Ora, a non voler credere, perchè sospette di compiacenza, le testimonianze dell'autista del Rossi, Li Causi, e della moglie di questi e di quant'altri deposero sulla circostanza secondo la quale il Curreri si serviva di quell'espedito per aver modo di comunicare con la cognata dell'autista Li Causi, con la quale amoreggiava, sono, detti elementi, sufficienti a provare che i rapporti tra Di Stefano e Curreri fossero stati tali da far ritenere che questi, ad esclusione o piuttosto che altri, fosse stata la persona che avesse dato maggiore affidamento di dedizione per il compimento della gesta criminosa, o, più particolarmente, sono essi elementi probatori o quanto meno univocamente indiziari o semplicemente indiziari del fatto che il Curreri sarebbe stato l'esecutore dell'omicidio per mandato del Di Stefano? E, più in generale, a voler prescindere dalla relazione, di mandato, gli elementi raccolti provano, comunque, che il Curreri fosse stato l'esecutore materiale del delitto? La risposta, all'una e all'altra domanda non può che essere negativa, com'è ovvio, se essa deve essere formulata, come